



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5000 del 2025, proposto dalla

signora Cristina Morici, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Pio Torcicollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Clodia, n. 5, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale Oxford, n. 81, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della signora Fatima Campopiano, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione III-Quater, 16 aprile 2025, n. 7516, notificata il 16 aprile 2025 e concernente il “*Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a*

tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale: Area degli Operatori/Profili professionali del ruolo sociosanitario/Operatore Sociosanitario”;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata;

Vista la impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale che ha dichiarato inammissibile il ricorso;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;

Rilevato che, su analoghe fattispecie, la Sezione si è pronunciata con le ordinanze 30 maggio 2025, n. 1977, 30 maggio 2025, n. 1979, 30 giugno 2025, n. 2396 e 18 luglio 2025, n. 2657 accogliendo l'istanza cautelare ai fini del riesame, autorizzando l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e fissando l'udienza pubblica per il giorno 18 dicembre 2025;

Rilevato che le citate ordinanze sono così motivate:

“Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello risulta assistito da significativi elementi di fondatezza, e che le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante possano essere adeguatamente tutelate ordinando all'amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente, avuto riguardo alla documentazione dallo stesso depositata nella procedura concorsuale, e alla luce dei profili di critica rappresentati nei motivi di ricorso”;

Ritenuto che i citati precedenti cautelari abbiano ad oggetto questioni coincidenti con quelle di cui si discute nella presente controversia, attesa la già evidenziata affinità del relativo oggetto e che pertanto devono confermarsi i principi adottati in

tale sede;

Ritenuto altresì che ricorra, anche nella presente controversia, l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio a cura l'appellante, cui l'interessata potrà procedere – in considerazione dell'elevato numero di soggetti vincitori e idonei del concorso pubblico oggetto del presente giudizio - per pubblici proclami, con le seguenti modalità:

i) dovrà essere pubblicato un estratto del presente contenzioso sul sito internet dell'Amministrazione appellata;

ii) il relativo annuncio dovrà contenere l'indicazione degli estremi del ricorso di primo grado, del ricorso in appello, del nome del ricorrente, della denominazione dell'Amministrazione intimata e della sentenza impugnata, un sunto dei motivi di gravame, l'indicazione dei nominativi dei controinteressati inseriti in graduatoria, l'indicazione del numero della presente ordinanza, con l'ulteriore avvertenza che l'avviso non dovrà essere rimosso dal sito dell'Amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Consiglio e che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sezione "Consiglio di Stato – attività giurisdizionale";

iii) l'integrazione del contraddittorio dovrà essere eseguita, a pena di improcedibilità dell'appello *ex art. 95, comma 4, c.p.a.*, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza a cura della Segreteria della Sezione, e parte appellante è onerata di documentare l'intervenuto adempimento mediante deposito PAT nel successivo termine di 15 giorni;

Ritenuta infine la sussistenza di giuste ragioni per compensare le spese della presente fare cautelare, in ragione della peculiarità della fattispecie;

L'udienza pubblica verrà individuata con separato decreto presidenziale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza:

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata ed ordina all'Amministrazione appellata di procedere al riesame della posizione dell'appellante, secondo quanto indicato in motivazione;
- dispone che l'appellante proceda all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le modalità indicate in motivazione;
- l'udienza pubblica verrà fissata con separato decreto presidenziale;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere

Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca Di Raimondo

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.